



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 del 12/10/2020

Oggetto:

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **dodici** del mese di **ottobre** alle ore **dieci** e minuti **trenta** nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA BRUNO	SINDACO	Sì
2. ARIONE BRUNO	ASSESSORE	Sì
3. CONTINO EMANUELE	ASSESSORE	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola FRACCHIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che con il decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo è determinata una indennità di funzione per il Sindaco, per il Presidente della provincia e gli altri amministratori degli enti locali ivi indicati;

VISTO il comma 8 del citato art. 82, in base al quale «la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119: «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265»;

VISTO l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, il quale dispone che gli emolumenti ivi indicati, tra i quali le indennità di funzione spettanti ai sindaci, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

VISTO l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, il quale dispone che la misura dell'indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

VISTI i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 23 luglio 2020 ad oggetto: "Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti";

RICHIAMATA la delibera deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 04.11.2019, esecutiva, con la quale, per l'anno 2020, la misura dell'indennità di funzione mensile spettante al Sindaco è stata confermata e stabilita in € 1.162,03 (da dimezzare per Sindaco lavoratore dipendente), al netto della riduzione del 10% disposta dall'art.1 comma 54 della legge n. 266/2005, da ritenersi ormai strutturale e non temporale secondo i giudici contabili (deliberazione n.1/Contr/12 della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo depositata il 12.01.2012);

CONSIDERATE le difficoltà e le responsabilità che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano nello svolgimento delle proprie funzioni e attività, non certo inferiori a quelle del Sindaco di un grande Comune;

RICONOSCIUTO, pertanto, opportuno, a seguito della consultazione elettorale del 20/21 settembre 2020, di determinare la misura dell'indennità di funzione del Sindaco in applicazione delle nuove norme prima richiamate;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Castiglione Tinella conta una popolazione di n.829 abitanti alla data del 31 dicembre 2018, penultimo anno precedente (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

- la misura mensile dell'indennità di funzione incrementata all'85% della misura spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti è pari a € 1.659,38 (al netto della riduzione del 10% in applicazione dell'art.1, c.54, legge n.266/2005), con un incremento di € 497,35;
- lo Stato corrisponderà un contributo di € 3.287,58 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento, mentre la cifra residua rimane a carico del Comune;
- il maggiore onere annuo dell'incremento a carico del Comune risulta compatibile con la situazione finanziaria dell'Ente, non costituendo un eccessivo aggravio per il bilancio comunale;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. LOMBARDIA/67/2020/PAR del 13.05.2020 sull'esatta interpretazione del succitato comma 8-bis, anche alla luce del principio di invarianza della spesa di cui ai commi 135 e 136 dell'art. 1 della legge n. 56/2014;

RISCONTRATO che in detta deliberazione il Collegio rileva come, sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater sia rubricata sotto il titolo "Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia", l'articolazione delle nuove previsioni normative depone nel senso che l'incremento di cui al comma 8 bis non operi *ex lege*, ma postuli l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo;

RISCONTRATO che, nel caso in esame, a parere di detta Sezione, non viene in immediata rilevanza il disposto del l'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, non richiamato dall'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019; il comma 8 bis più volte richiamato reca, infatti, uno specifico meccanismo di adeguamento dell'indennità sindacale dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

RISCONTRATO, altresì, che, in detta deliberazione, il Collegio osserva come la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, in linea con la *ratio* di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative negli enti di ridotte dimensioni demografiche e stimolare l'esercizio di tale *munus publicum* nelle situazioni di particolare gravosità del ruolo e delle responsabilità del sindaco, come nel caso di enti di limitate disponibilità finanziarie ed organizzative e risulti esclusa la possibilità di una sorta di estensione *tout court* dell'incremento in argomento alle indennità degli altri amministratori;

RITENUTO, per quanto sopra, di fissare, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, l'indennità di funzione mensile del sindaco in € 1.659,38;

CONSIDERATO che tale indennità viene attribuita nella misura del 100% al Sindaco pro tempore attualmente in carica in quanto lavoratore autonomo;

CONSIDERATO che resta alla libera determinazione del Sindaco l'eventuale manifestazione di rinuncia volontaria in parte o *in toto* alla propria indennità;

RICHIAMATO l'art.10 del Decreto del Ministero dell'Interno n.119/2000 secondo il quale, a fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;

RICHIAMATI, altresì:

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;
- la legge n. 56/2014 e s.m.i.;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 5 giugno 2000, n. 5/2000;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI FISSARE, ai sensi dell'art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e per quanto esposto in premessa, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, l'indennità di funzione mensile del sindaco in € 1.659,38.

DI DARE ATTO che tale indennità viene attribuita nella misura del 100% al Sindaco pro tempore attualmente in carica in quanto lavoratore autonomo.

DI DARE ATTO che nessuna indennità di funzione è dovuta agli Assessori.

DI ASSOGGETTARE l'indennità di funzione del sindaco per l'intero importo al trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposte sui redditi (D.P.R. n.600/1973 e s.m.i., D.P.R. n.917/1986 e s.m.i., ecc.).

DI DARE ATTO che la spesa relativa all'indennità di funzione al sindaco per dodici mensilità e ai correlativi oneri riflessi a carico del Comune trova allocazione alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, del bilancio comunale, Macroaggregati 103 e 102, Capitolo 30/1 e Capitolo 110/1 del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.).

DI DARE ATTO che concorre alla copertura parziale del maggior onere annuo sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione del sindaco il contributo annuo concesso con Decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020.

DI DARE ATTO che, secondo le regole sancite dai principi della contabilità armonizzata, la quota di indennità di fine mandato da accantonare a favore del sindaco costituisce oggetto di apposito Fondo nel bilancio comunale.

DI DARE ATTO che resta alla libera determinazione del sindaco l'eventuale manifestazione di rinuncia volontaria in parte o *in toto* alla propria indennità.

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area amministrativa gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23/10/2020.

Castiglione Tinella,_____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/11/2020.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====